



**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Presiede il Sindaco della Città metropolitana **LUIGI BRUGNARO**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

N°	Componenti	Qualifica	Presente
1	BABATO GIORGIO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
2	BERTON FLAVIO	Consigliere metropolitano	ASSENTE
3	CALZAVARA MASSIMO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
4	CASSON GIUSEPPE	Consigliere metropolitano	ASSENTE
5	CENTENARO SAVERIO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
6	CERESER ANDREA	Consigliere metropolitano	PRESENTE
7	CODOGNOTTO PASQUALINO	Consigliere metropolitano	ASSENTE
8	DE ROSSI ALESSIO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
9	FERRAZZI ANDREA	Consigliere metropolitano	ASSENTE
10	LOCATELLI MARTA	Consigliere metropolitano	PRESENTE
11	MESTRINER GIOVANNI BATTISTA	Consigliere metropolitano	PRESENTE
12	PEA GIORGIA	Consigliere metropolitano	ASSENTE
13	PELLICANI NICOLA	Consigliere metropolitano	ASSENTE
14	POLO ALBERTO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
15	SAMBO MONICA	Consigliere metropolitano	PRESENTE
16	SENATORE MARIA TERESA	Consigliere metropolitano	PRESENTE
17	SENSINI MASSIMO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
18	ZOGGIA VALERIO	Consigliere metropolitano	PRESENTE

Segretario della seduta **NEN STEFANO**

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 11/07/2017  
in Venezia, Cà Corner

N. 2017/11 di Verbale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CITTA' METROPOLITANA AL 23 SETTEMBRE 2016 E

DELLE CONSEQUENTI AZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 24, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 2016

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 e, in particolare, l'art. 12, co. 2, lett. e), secondo cui:

- il Consiglio metropolitano approva, tra l'altro, la costituzione e partecipazione ad agenzie, società ed altri enti, nonché il recesso, la dismissione o scioglimento, le modifiche statutarie nonché gli indirizzi generali di riferimento per la loro attività;
- le conseguenti proposte deliberative devono essere comunicate ai componenti della Conferenza metropolitana almeno trenta giorni prima della loro approvazione;

visto il bilancio di previsione ed il documento unico di programmazione (DUP) per gli esercizi 2017-2019, approvati con deliberazione di questo Consiglio, n. 1, in data 30 gennaio 2017;

visti altresì:

- a. il decreto del sindaco metropolitano n. 29 in data 19 maggio 2017 relativo all'approvazione, in via preliminare, della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana al 23 settembre 2016 e delle conseguenti azioni di revisione straordinaria ai sensi del d.lgs n. 175 del 2016;
- b. la nota prot. n. 45615, in data 24 maggio 2017, con cui gli esiti della predetta ricognizione e la relativa documentazione di supporto sono stati trasmessi ai sindaci componenti della Conferenza metropolitana così come previsto dallo statuto;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in vigore dal 27 giugno 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 19 agosto 2016, n. 175”;

atteso che, ai fini dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e della promozione della concorrenza e del mercato, della razionalizzazione e della riduzione della spesa

pubblica, il predetto decreto n. 175/2016, come recentemente integrato e modificato dal decreto n. 100/2017:

- opera un riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica ;
- detta regole per la costituzione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di società, nonché per l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, da parte delle medesime amministrazioni, precisando che le relative disposizioni si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate, nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

rilevato, altresì, che il predetto Testo unico introduce l’obbligo di una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché di una revisione straordinaria delle medesime;

visto, in proposito, l’articolo 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” secondo cui:

*“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.*

*A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.*

*L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.*

*3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.*

*4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. (...);*

considerato che, a norma del d.lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii., la Città metropolitana deve proseguire l’opera di razionalizzazione ed ottimizzazione delle proprie società posta in essere negli ultimi anni; preso atto, ai fini di cui al citato articolo 24 del testo unico, che, a seguito dell’attività svolta anche sulla base dei piani operativi, approvati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 190/2014 per gli anni 2015 e 2016, alla data del 23 settembre 2016, risultava la seguente situazione delle società ed enti partecipati dalla città metropolitana:

in via diretta:

- *n. 26 dismesse*: Abate Zanetti srl; Agenzia sociale per il lavoro; ARTI srl; Banca Popolare Etica scpa; Con Chioggia Si scarl; Consorzio di promozione e sviluppo turistico Jesolo-Eraclea (già

Consorzio di promozione turistica Four Season); Consorzio di promozione turistica Bibione Live (già Consorzio di promozione turistica del V.O.); Consorzio per lo sviluppo degli arenili della marina di Caorle; Consorzio Venezia ricerche; COSES; Distretto Veneto dei Beni Culturali; Jesolo Turismo srl; Intermizzo spa; Marco Polo System GEIE; Polins srl – Polo Innovazione Strategica; Politecnico calzaturiero srl; Promovenezia scpa; Portogruaro Interporto spa; Rest'Arte Alvisopoli scarl; società dell'autostrada Alemagna spa; società autostrade di Venezia e Padova spa; Veneto Nanotech scpa; Venezia fiere spa; Venezia Logistic scarl; Venezia Wine Forum srl; PMV spa;

- *n. 9 in liquidazione o in corso di dismissione*: APT – Azienda di promozione turistica in liquidazione; Attiva spa in liquidazione (oggi in procedura fallimentare); Autostrada A4 holding spa (ex Autostrada BS-VR-VI-PD); Autovie Venete spa; Interporto di Venezia spa; Mostra Nazionale Vini società cooperativa agricola; Nuova Pramaggiore in liquidazione; Promomarghera srl in liquidazione; Vega – Parco scientifico tecnologico srl;
- *n. 6 mantenute*: San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia srl (oggi San Servolo srl); GRAL srl; ATVO spa; ACTV spa; Veneto Strade spa; SAVE spa;

in via indiretta:

- *n. 1 da dismettere*: TU.RI.VE. scarl (in capo ad Apt in liquidazione);
- *n. 1 in liquidazione*: Promovenezia scpa in liquidazione (in capo alla San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia srl - oggi San Servolo srl);

considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la Città metropolitana può mantenere le sole partecipazioni che rispettano i seguenti requisiti:

- 1) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, co. 1) e, tra queste:
- 2) società che svolgono esclusivamente una delle seguenti attività:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui al medesimo testo unico;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; (art. 4, co. 2)
- 3) società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio (art. 4, co. 3);
- 4) altre società espressamente previste dal decreto di riforma (ad es., art. 4, co. 9-bis, art. 26, commi 3, 7, 12-sexies, ecc);

considerato che, per effetto del richiamato articolo 24, la Città metropolitana è tenuta a:

- a) effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del T.U. "Partecipate", individuando quelle che saranno oggetto di razionalizzazione;
- b) comunicarne, nei termini previsti, gli esiti alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto e alla struttura individuata per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del decreto, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

constatato che, a seguito della prescritta ricognizione, dovranno essere alienate od oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui al citato art. 4;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2, T.U., in quanto non necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) ricadono nella casistiche contemplate dall'art. 20, co. 2, T.U., ovvero:
  - a) non rientrano in alcuna delle categorie contemplate dal menzionato art. 4;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia abbassata a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto n. 175/16, come integrato dal decreto n. 100/17, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24);
  - e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

rilevato che, sulla base della definizione recata dall'art. 2, co. 1, lett. g) del testo unico, l'attività di razionalizzazione va estesa anche alle "partecipazioni indirette" ovvero alle società detenute dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione;

atteso che le predette operazioni di alienazione, razionalizzazione, fusione o soppressione dovranno:

- i. mirare all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- ii. concludersi entro un anno dalla data della ricognizione di cui alla presente deliberazione;

vista la ricognizione condotta dal servizio società partecipate, allegato sub. A) al presente provvedimento, contenente una scheda ricognitiva di dettaglio per ciascuna società partecipata dalla Città metropolitana con l'indicazione delle norme applicabili del T.U. n. 175/2016 e ss.mm.ii., nonché i dati di bilancio più significativi;

vista la seguente proposta di razionalizzazione, dettagliata e motivata in modo più approfondito nel predetto documento allegato sub A), volta a perseguire, nel contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità dei costi di gestione, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio metropolitani:

società	tipologia partecipazione	oggetto	proposta	motivazione
San Servolo srl (ex San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia srl)	diretta al 100%	Valorizzazione dell'isola di San Servolo e del compendio immobiliare ivi esistente, dei beni culturali, del Museo di Torcello e di eventuali ulteriori immobili della Città metropolitana	Mantenimento della partecipazione	La partecipazione risulta strategica trattandosi della produzione di servizi volti al soddisfacimento delle esigenze proprie della Città metropolitana
Gestione risorse alieutiche lagunari (GRAL srl)	diretta al 99%	Valorizzazione e promozione delle attività di venericoltura nella laguna di Venezia	Fusione per incorporazione nella San Servolo srl	La società non rispetta il requisito di fatturato minimo prescritto dal d.lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii.  Resta necessaria per l'attività di concessione delle aree demaniali, svolta per conto del Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto, e per le attività collegate alla funzione pesca, tuttora in capo alla Città metropolitana seppur in fase di riordino a seguito della L.R. n. 30/2016.  Potrebbe altresì risultare strategica in sede di trasferimento delle

società	tipologia partecipazione	oggetto	proposta	motivazione
				funzioni del soppresso Magistrato alle acque sulla base delle previsioni di cui al dl n. 90/2014 e del patto per lo sviluppo della Città di Venezia del novembre 2016
Apt di Venezia in liquidazione (azienda speciale/consorzio)	99%	Promozione e assistenza servizi al turismo	Completamento della procedura di liquidazione	Liquidazione in corso
ATVO spa	diretta al 51,98% (ridotta al 44,18% dal 2017)	Gestione del trasporto pubblico locale extraurbano	Mantenimento della partecipazione	La gestione del trasporto pubblico locale extraurbano costituisce un interesse strategico per la Città metropolitana ai sensi della L. n. 56/2014
Nuova Pramaggiore srl in liquidazione	diretta al 41,14%	Promozione delle attività produttive	Completamento della procedura di liquidazione	Liquidazione in corso
ACTV spa	diretta al 17,80%	Gestione del trasporto pubblico locale extraurbano	Mantenimento della partecipazione	La gestione del trasporto pubblico locale extraurbano costituisce un interesse strategico per la Città metropolitana ai sensi della L. n. 56/2014
VENETO STRADE spa	diretta al 7,14%	Gestione della manutenzione viaria	Mantenimento della partecipazione	La gestione della manutenzione viaria extraurbana per i collegamenti in ambito sub-regionale costituisce un interesse strategico per la Città metropolitana ai sensi della L. n. 56/2014
Promo Marghera srl in liquidazione	diretta al 5%	Riconversione area industriale di Marghera	Completamento della procedura di liquidazione	Liquidazione in corso
SAVE spa	diretta al 4,78% (quotata)	Gestione del trasporto aeroportuale	Mantenimento della partecipazione	La partecipazione può essere mantenuta ai sensi dell'art. 26, co. 3 del d.lgs n. 175/2016, trattandosi di società quotata e, in ogni caso, di partecipazione strategica in relazione al ruolo fondamentale che svolge e svolgerà l'aeroporto di Venezia in ambito infrastrutturale

società	tipologia partecipazione	oggetto	proposta	motivazione
Autovie Venete spa	diretta dl 0,27%	Gestione di autostrade	Prosecuzione di ogni iniziativa utile alla liquidazione della quota	Già dismessa ex lege n. 147/2014
Attiva spa in procedura fallimentare	diretta al 0,119%	Acquisto terreni, infrastrutture e insediamenti produttivi	Completamento della procedura fallimentare	Procedura fallimentare in corso
A4 Holding spa	diretta al 0,08%	Costruzione e gestione di autostrade	Prosecuzione di ogni iniziativa utile alla liquidazione della quota	Già dismessa ex lege n. 147/2014
TU.RI.VE. scarl	indiretta al 5% (tramite Apt di Venezia)	Predisposizione, commercializzazione e vendita dei servizi turistici ricettivi da effettuarsi nella città di Venezia e della sua provincia	Da dismettere ad opera del liquidatore di Apt	Dismissione conseguente alla messa in liquidazione di Apt di Venezia

tenuto conto:

- a) degli atti istruttori condotti dal servizio società partecipate ed, in particolare dei dati rilevati per le conseguenti valutazioni di carattere economico - finanziario, sociale ed organizzativo, in ordine alle partecipazioni detenute o da dismettere o da alienare, dettagliate nel documento allegato sub lettera A) al presente decreto;
- b) che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co. 2, secondo periodo;

considerato che il presente provvedimento costituisce:

- atto fondamentale per le operazioni di razionalizzazione nonché, ai sensi dell'art. 24, co. 2, aggiornamento dei piani operativi di razionalizzazione adottati, ai sensi dell'art. 1, co. 612, legge n. 190/2014, con decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 10 del 31 marzo 2015 e con decreto del Sindaco metropolitano n. 19 del 2 maggio 2016, e dei successivi risultati ottenuti;
- riveste carattere d'urgenza occorrendo procedere con la massima sollecitudine alle azioni di revisione straordinaria delle partecipazioni e agli adempimenti conseguenti,



## **d e l i b e r a**

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dalla Città metropolitana alla data del 23 settembre 2016, contenuta nel documento allegato A) al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare, per le motivazioni dettagliate nel medesimo allegato A), il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
  - a) San Servolo srl
  - b) ATVO spa
  - c) ACTV spa
  - d) Veneto Strade spa
  - e) SAVE spa (per la quale il mantenimento ha luogo ai sensi dell'art. 26, co. 3 del d.lgs n. 175/2016, trattandosi di partecipazione in società quotata, detenuta al 31 dicembre 2015 che, ad ogni modo, risulta strategica in relazione al ruolo fondamentale che svolge e svolgerà l'aeroporto di Venezia in ambito infrastrutturale);
- 3) di approvare, per le motivazioni dettagliate nel predetto allegato, le seguenti azioni di razionalizzazione:
  - a) la fusione, per incorporazione, della GRAL srl nella San Servolo srl salvaguardando i livelli occupazionali della società incorporanda e garantendo il passaggio della attività di sub-concessione delle aree demaniali ai fini della venericoltura (per gli aspetti collegati alla funzione pesca fino alla concreta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo da parte della regione) alla società incorporante;
  - b) la riorganizzazione, a fusione conclusa, della società San Servolo srl anche al fine dell'efficientamento dei relativi costi operativi;
  - c) il contenimento dei compensi dei sindaci di ATVO spa, già proposto e deliberato dalla relativa Assemblea dei soci in occasione del recente rinnovo del collegio sindacale;
  - d) la prosecuzione di ogni attività utile alla monetizzazione delle partecipazioni nella Autovie Venete spa e nella A4 Holding spa (e delle altre società che, ad oggi, non hanno ancora liquidato le rispettive quote), recependo, per la prima, eventuali proposte di acquisto della quota da parte di altri soggetti pubblici, e dando atto, per la seconda, dell'avvenuta negoziazione diretta col soggetto privato che ha presentato proposta irrevocabile di acquisto;
- 4) di dare atto della prosecuzione, fino a chiusura definitiva delle attività liquidatorie delle seguenti società/enti:

- a) Apt di Venezia in liquidazione (il cui liquidatore dovrà, tra l'altro, dismettere la partecipazione nella società TU.RI.VE. scarl, indirettamente partecipata dalla Città metropolitana);
- b) Nuova Pramaggiore srl in liquidazione;
- c) Promomarghera srl in liquidazione;
- d) Attiva spa in procedura fallimentare;

autorizzando, allo scopo di velocizzare la chiusura della liquidazione in bonis della Nuova Pramaggiore srl, con le modalità illustrate nell'allegato A), l'acquisto da parte della Città metropolitana, dai Comuni soci della società che non intendono rendersi assegnatari di porzioni dell'immobile "Mostra dei vini di Pramaggiore" e che deliberano la cessione a favore della medesima Città metropolitana, delle rispettive quote di partecipazione, al valore corrispondente al debito residuo pro quota della società (pertanto inferiore al valore nominale) così realizzando l'estinzione delle passività e consentendo la chiusura definitiva della società entro l'anno;

- 5) di dare altresì atto che l'esito della ricognizione sarà comunicato alla Corte dei conti – sezione di controllo per il Veneto e alla struttura che verrà individuata per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del decreto, dal Mef (anche per via telematica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" dal Portale "Tesoro"), nonché a tutte le società partecipate dall'Ente;
- 6) di dare infine atto che il dirigente del servizio società partecipate porrà in essere tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione."

---

Il Sindaco Brugnaro cede la parola al dirigente del servizio economico finanziario, Matteo Todesco, per l'illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Il dirigente Todesco illustra la proposta, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Aperta la discussione, prendono la parola il Consigliere Mestriner e il Sindaco metropolitano, Brugnaro, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 13
astenuti	n. /
votanti	n. 13
favorevoli	n. 13
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnarò dichiara approvata la deliberazione

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 13
astenuti	n. /
votanti	n. 13
favorevoli	n. 13
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnarò dichiara approvata la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano  
LUIGI BRUGNARO

Il Segretario generale  
STEFANO NEN